


# CODICE ETICO

BolognaFiere S.p.A.

<b>Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società:</b>	<i>data</i>		<i>firma</i>
	<b>10.12.2024</b>		
<b>Revisioni:</b>	<i>#</i>	<i>data</i>	<i>motivazione</i>

# Indice

## INDICE 2

1.	DEFINIZIONI .....	4
2.	INTRODUZIONE .....	5
3.	VISION, MISSION E VALORI DEL GRUPPO BOLOGNAFIERE.....	5
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE E DESTINATARI .....	6
5.	PRINCIPI ETICI GENERALI .....	6
5.1	CORRETTEZZA, ONESTÀ, IMPARZIALITÀ .....	6
5.2	LEGALITÀ .....	6
5.3	VALORE DELLE PERSONE .....	7
5.4	TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE .....	7
5.5	TUTELA E SENSIBILITÀ AMBIENTALE .....	7
5.6	QUALITÀ.....	7
5.7	CONCORRENZA LEALE .....	7
5.8	RISERVATEZZA E PRIVACY .....	7
5.9	TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA .....	8
5.10	CONTRASTO A CRIMINALITÀ, TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO .....	8
5.11	ANTIRICICLAGGIO .....	8
5.12	RAPPORTI CON OPERATORI INTERNAZIONALI .....	8
6.	CRITERI DI CONDOTTA .....	8
6.1	RAPPORTI CON I SOCI .....	8
6.1.1	VALORE SOSTENIBILE .....	8
6.1.2	INFORMAZIONE E DIALOGO .....	9
6.1.3	INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	9
6.2	RAPPORTI CON IL PERSONALE .....	9
6.2.1	CONDOTTA CORRETTA E TRASPARENTE .....	9
6.2.2	SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE .....	9
6.2.3	COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO .....	10
6.2.4	VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	10
6.2.5	OBBLIGHI .....	10
6.2.6	UTILIZZO DELLE RISORSE E DEI BENI AZIENDALI - TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E RISPETTO DELLA POLICY INFORMATICA .....	11
6.2.7	SICUREZZA DEI LAVORATORI E AMBIENTE .....	11
6.2.8	EFFICACIA ESTERNA DEL CODICE .....	12
6.2.9	CONFLITTO DI INTERESSI .....	12
6.2.10	PRATICHE CONCORRENZIALI.....	13
6.2.11	REGALIE E BENEFICI.....	13
6.2.12	TRASPARENZA IN OGNI OPERAZIONE E ATTIVITÀ .....	13

6.2.13	TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ .....	14
6.2.14	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO .....	14
6.3	RAPPORTI CON CLIENTI, ISTITUTI FINANZIARI E INVESTITORI .....	15
6.3.1	QUALITÀ, SICUREZZA, EFFICACIA .....	15
6.3.2	ISTITUTI FINANZIARI .....	15
6.4	RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI.....	15
6.4.1	RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON I FORNITORI.....	15
6.4.2	OBIETTIVA VALUTAZIONE .....	15
6.4.3	PARTNER .....	16
6.5	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....	16
6.5.1	CORRETTEZZA ED ONESTÀ .....	16
6.5.2	RAPPORTI DI LAVORO CON EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	16
6.5.3	FINANZIAMENTI, SOVVENZIONI ED EROGAZIONI PUBBLICHE .....	17
6.5.4	RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA.....	17
6.6	RAPPORTI CON LE FORZE POLITICHE E ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI E RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DELLE FORZE POLITICHE ED ASSOCIAZIONI .....	17
6.6.1	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI .....	17
6.6.2	ORGANI DI INFORMAZIONE E ALTRE ORGANIZZAZIONI.....	17
7.	MODALITÀ DI APPLICAZIONE .....	18
7.1	DIFFUSIONE E FORMAZIONE .....	18
7.2	VIOLAZIONI E SANZIONI .....	18
7.3	SEGNALAZIONI.....	18
8.	DISPOSIZIONI FINALI .....	18
8.1	MODIFICHE AL CODICE .....	18

## 1. Definizioni

“**Società**”: BolognaFiere S.p.A.

“**Gruppo BolognaFiere**” o “**Gruppo**”: BolognaFiere S.p.A. e le società controllate ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

“**Clients**”: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con cui le società del Gruppo negoziano e/o stipulano accordi contrattuali per la prestazione dei propri servizi.

“**Codice**”: codice etico del Gruppo BolognaFiere, unitamente agli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati.

“**Collaboratori**”: soggetti che intrattengono con le società del Gruppo rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto; lavoro somministrato; inserimento; tirocinio estivo di orientamento) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall’art. 409 del codice di procedura civile<sup>1</sup>, le prestazioni di lavoro occasionale, nonché qualsiasi altra persona sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione apicale ai sensi del d.lgs. 231/2001.

“**Consulenti**”: consulenti esterni incaricati di assistere le società del Gruppo nel compimento delle proprie attività, su base continuativa o occasionale.

“**Dipendenti**”: soggetti che intrattengono con le società del Gruppo un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti ed i Responsabili delle funzioni aziendali), inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale (nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro subordinato di cui alla Legge 23 febbraio 2003, n. 30).

“**Esponenti Aziendali**”: come di volta in volta in carica, il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (se esistente), i Direttori Generali (se esistenti), nonché i membri degli altri organi sociali di società del Gruppo eventualmente istituiti ai sensi dell’art. 2380 c.c. o delle leggi speciali, l’organo di controllo (Sindaco unico o Collegio Sindacale), nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di società del Gruppo, ai sensi del d.lgs. 231/2001.

“**Partner**”: soggetti terzi che sono parti di rapporti contrattuali con la Società di medio-lungo periodo (vale a dire di durata pari o superiore a 18 mesi, tenuto conto anche di eventuali rinnovi contrattuali) quali, a titolo esemplificativo, fornitori (anche in forza di contratti di *outsourcing*), subappaltatori, sponsor o soggetti sponsorizzati o convenzionati, imprese partecipanti ad eventuali associazioni temporanee di imprese con la Società, consorzi di ogni genere di cui sia parte la Società, società comuni in cui la Società sia in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. (nonché i soci della Società in tali società comuni) o altri soggetti espressamente individuati come *partner* commerciali dalla Società in una o più operazioni.

“**PA**”: l’insieme di enti e soggetti, nazionali, dell’Unione Europea ed esteri, pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico.

---

<sup>1</sup> Art. 409 codice di procedura civile. *Controversie individuali di lavoro*. – Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa; 2) rapporti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di diritto pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

**"Responsabili"**: ciascun responsabile di una o più divisione o unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e/o funzionale della Società, in conformità all'organigramma della Società come di volta in volta vigente.

## 2. Introduzione

Il Gruppo costituito da BolognaFiere S.p.A. e dalle società da questa controllate, nello svolgimento delle proprie attività di organizzazione di eventi fieristici e congressuali, di erogazione dei relativi servizi, di gestione delle aree e delle strutture a ciò dedicate e delle attività connesse, sviluppa un insieme di relazioni (al proprio interno e con l'esterno) adottando responsabilmente un insieme di comportamenti tesi a generare valore per l'azienda e per il contesto sociale ed economico di riferimento.

Il presente documento, denominato Codice Etico (il "**Codice**"), è un documento ufficiale ed è stato elaborato al fine di definire ed esprimere i valori e le responsabilità etiche fondamentali che le società del Gruppo assumono espressamente nei confronti di tutti gli interlocutori con i quali si trovano quotidianamente ad interagire.

Per il Gruppo principi quali la legalità, la concorrenza leale, l'onestà, l'integrità morale, la trasparenza, l'affidabilità e il senso di responsabilità rappresentano valori fondanti che contribuiscono all'affermazione dell'identità delle società del Gruppo e che le caratterizzano, improntandone i comportamenti sia nelle relazioni interne che nei rapporti con l'esterno.

L'insieme di questi principi deve ispirare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per le società del Gruppo e in nessun caso saranno giustificati comportamenti tenuti in violazione di tali principi, anche se perseguiti con l'intenzione di agire per il bene delle stesse o del Gruppo.

L'attuazione dei principi del presente Codice è mirata pertanto ad accrescere e tutelare l'identità ed efficienza del Gruppo, facendo sì che il proprio "*modus operandi*" costituisca anche un vero e proprio *asset* da affermare e valorizzare quale specifico e riconosciuto vantaggio competitivo.

Il Codice ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nelle società del Gruppo i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

Il presente Codice ha validità sia in Italia che all'estero, ove la sua applicazione, fermi i principi fondamentali, deve tenere in considerazione l'eventuale diversità culturale, sociale, normativa ed economica di riferimento.

## 3. Vision, Mission e Valori del Gruppo BolognaFiere

Il Gruppo BolognaFiere è un polo d'attrazione mondiale per il *business* fieristico. Da oltre 50 anni organizza manifestazioni, fiere, convegni ed eventi che fanno di BolognaFiere il centro di un'articolata rete di relazioni commerciali.

La *Vision* del Gruppo è quella di "*affermare un nuovo modello imprenditoriale del business fieristico, per assicurare lo sviluppo del Gruppo e accompagnare quello delle imprese e dell'economia*".

La *Mission* del Gruppo è quella di "*essere gruppo leader e innovativo nella gestione dei quartieri fieristici, nell'organizzazione di fiere, nello sviluppo e nella commercializzazione di servizi per il mondo fieristico e congressuale, promuovendo Bologna come piattaforma mondiale per gli scambi internazionali*".

I Valori di riferimento del Gruppo sono i seguenti:

- essere *partner* dei Clienti per il loro sviluppo: essere quindi efficaci per la crescita delle imprese, dei settori economici e produttivi, della presenza sui mercati internazionali e del territorio, condividendo rischi e opportunità;

- essere professionisti dello sviluppo: quindi condividere obiettivi comuni di crescita, sviluppare nuove e diversificate competenze, responsabilizzare ogni persona sul progetto di consolidamento e sviluppo del Gruppo;
- essere orientati al futuro: sostenere quindi lo sviluppo ed anticipare la trasformazione dei mercati, cogliendo i nuovi incroci tra domanda ed offerta, sviluppando prodotti fieristici capaci di diventare *leader* mondiali nei rispettivi settori economici;
- promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale attraverso un'attenta valutazione dell'impatto delle attività dell'impresa sulla comunità e sull'ambiente e la definizione di piani e strategie aziendali a supporto della transizione verso un'economia sostenibile.

BolognaFiere S.p.A. è oggi a capo di un'ampia rete di società e di *joint ventures* attraverso la quale svolge attività fieristiche in tutto il mondo e assicura alle imprese una vasta gamma di servizi di eccellenza.

In data 20 dicembre 2023 le azioni della Società sono state ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana S.p.A., Euronext Growth Milan - Segmento Professionale.

#### **4. Ambito di applicazione del Codice e Destinatari**

Sono destinatari del presente Codice gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i *Partner* nonché i procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di ciascuna società del Gruppo (i "**Destinatari del presente Codice**").

Sono, altresì, Destinatari del presente Codice, con riferimento ai rapporti intrattenuti con le società del Gruppo, i fornitori che non rivestano il ruolo di *Partner*, i Clienti e chiunque abbia rapporti di natura commerciale o finanziaria con tali società.

Il Codice individua i principi generali di comportamento che dovranno essere rispettati nella conduzione del *business* e stabilisce linee guida da seguire nei rapporti tra Dipendenti e nelle relazioni con Collaboratori, Consulenti, Clienti, *Partner* e altri fornitori, con le altre aziende, con enti e istituzioni pubbliche, con le organizzazioni politiche e sindacali e con gli organi di informazione.

In particolare, i vertici apicali delle società del Gruppo si faranno carico dell'effettiva attuazione del Codice e della diffusione dello stesso all'interno ed all'esterno delle società.

Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con il Gruppo è rappresentata dal rispetto, da parte di Collaboratori, Consulenti, Clienti, *Partner* e altri fornitori e *partner* commerciali e finanziari delle società del Gruppo, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice. A tal fine, al momento della stipula di contratti o di accordi con tali soggetti le società del Gruppo si assicurano che le controparti abbiano preso debita visione del presente Codice tramite sottoscrizione di apposita dichiarazione.

#### **5. Principi etici generali**

##### **5.1 Correttezza, onestà, imparzialità**

I rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli aziendali, devono essere funzionali ed unicamente correlabili agli interessi dell'azienda, nonché improntati ai principi di onestà, lealtà, responsabilità, riservatezza, trasparenza, correttezza, efficienza, collaborazione, spirito di servizio, imparzialità e reciproco rispetto. In questo contesto particolare attenzione è dedicata all'informazione sull'esistenza di situazioni di conflitto di interesse e alla loro prevenzione.

##### **5.2 Legalità**

Tutti gli *stakeholder* delle società del Gruppo (Esponenti Aziendali, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, *Partner* e altri *partner* commerciali e finanziari, Clienti, fornitori, azionisti,

associazioni di categoria, rappresentanze sindacali e, in ogni caso, chiunque abbia rapporti con le società del Gruppo) operano nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore nel territorio in cui svolgono la propria attività, nonché nel rispetto del presente Codice e delle procedure interne.

Le società del Gruppo non inizieranno né proseguiranno rapporti con chi non intenda allinearsi a questo principio.

Allo stesso modo, le società del Gruppo e coloro che agiscono all'interno e/o all'esterno per conto delle stesse sono tenuti a rispettare tutti i provvedimenti eventualmente adottati dalle Autorità competenti nei confronti delle società (ivi compresi eventuali provvedimenti che applichino sanzioni o misure cautelari interdittive).

Gli *stakeholder* delle società del Gruppo e, in particolare, i Dipendenti devono essere sempre a conoscenza della normativa di legge e/o regolamentare vigente e dei conseguenti corretti e legittimi comportamenti.

### **5.3 Valore delle persone**

Le risorse umane rappresentano il patrimonio fondamentale del Gruppo. La professionalità e la dedizione dei Dipendenti sono elementi necessari all'esistenza, allo sviluppo e al conseguimento degli obiettivi dello stesso.

### **5.4 Tutela della sicurezza e della salute**

Tutte le società del Gruppo sono tenute al rispetto della normativa vigente a tutela delle condizioni di lavoro e, in particolare, delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

Le società del Gruppo garantiscono un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei Dipendenti, adottando le misure necessarie richieste dalla normativa vigente.

Tutti gli *stakeholder* sono impegnati, ciascuno negli ambiti di propria competenza, a rispettare le misure di prevenzione e sicurezza poste in essere dalle società del Gruppo.

### **5.5 Tutela e sensibilità ambientale**

Le società del Gruppo, consapevoli del valore costituito dall'ambiente in cui le stesse operano, sono tenute, in osservanza della normativa applicabile con riferimento alle specifiche attività svolte, ad adottare le misure finalizzate al rispetto dell'ambiente.

### **5.6 Qualità**

La qualità è elemento distintivo delle società del Gruppo: contraddistingue le relative attività e sulla stessa fanno affidamento tutti gli *stakeholders*.

Per tale motivo, le società del Gruppo si impegnano a e sono responsabili di assicurare qualità in ogni prodotto e servizio offerto, in coerenza con le strategie di lungo termine dalle stesse perseguite.

### **5.7 Concorrenza leale**

Il Gruppo riconosce il valore della libera concorrenza in un'economia di mercato quale fattore di crescita e sviluppo aziendale, astenendosi da comportamenti integranti pratiche di concorrenza sleale.

### **5.8 Riservatezza e privacy**

Le società del Gruppo garantiscono la riservatezza delle informazioni ricevute nello svolgimento delle proprie attività e il rispetto della normativa prevista in materia di trattamento dei dati

personali a vario titolo acquisiti nel medesimo contesto, con particolare riferimento alle prescrizioni dettate dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

### **5.9 Tutela della fede pubblica**

Le società del Gruppo si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di denaro, carte di credito e valori di bollo, adottando comportamenti diligenti a tutela della collettività.

### **5.10 Contrasto a criminalità, terrorismo ed eversione dell'ordine democratico**

Le società del Gruppo si impegnano a rispettare ogni disposizione di legge, italiana ed internazionale, volta a prevenire e a punire attività criminali, terroristiche o di eversione dell'ordine democratico, anche attraverso adeguate verifiche sulle controparti prima dell'avvio di relazioni commerciali e/o della stipula di contratti vincolanti, e condannano nel modo più assoluto comportamenti diretti in tal senso.

### **5.11 Antiriciclaggio**

Né le società del Gruppo né i loro Dipendenti dovranno, in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali. Il Gruppo si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio, ivi comprese quelle di cui al d.lgs. n. 231/2007 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), come successivamente modificato, anche attraverso adeguate verifiche sulle controparti prima dell'avvio di relazioni commerciali e/o della stipula di contratti vincolanti.

### **5.12 Rapporti con operatori internazionali**

Le società del Gruppo si impegnano a garantire che tutti i rapporti di natura commerciale e finanziaria, ivi inclusi quelli intercorrenti con soggetti terzi operanti a livello internazionale, avvengano nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con l'obiettivo di scongiurare il pericolo di commissione di fattispecie delittuose aventi carattere transnazionale, anche attraverso adeguate verifiche sulle controparti prima dell'avvio di relazioni commerciali e/o della stipula di contratti vincolanti.

## **6. Criteri di condotta**

Le regole di condotta contenute nella presente sezione hanno lo scopo di indicare i comportamenti da osservare nello svolgimento delle varie attività aziendali in conformità ai principi generali cui si ispira il presente Codice.

Tali regole sono suddivise in base ai soggetti con i quali ciascuna società del Gruppo si relaziona nello svolgimento delle proprie attività.

### **6.1 Rapporti con i soci**

#### **6.1.1 Valore sostenibile**

È interesse prioritario di ciascuna società del Gruppo valorizzare l'investimento dei propri azionisti/soci nel rispetto dello Statuto e delle norme di legge applicabili a ciascuna Società, al fine di accrescere la solidità dell'impresa in un'ottica di sostenibilità economica, sociale e ambientale nel medio-lungo termine secondo le regole del mercato, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e a supporto della transizione verso un'economia sostenibile.

Il Gruppo tutela e riconosce il prevalente interesse delle società che ne fanno parte e di coloro che detengono partecipazioni nel relativo capitale sociale nella loro generalità rispetto all'interesse particolare di singoli soci o gruppi di essi. In questo contesto ciascuna società del



Gruppo, al di là e oltre il rispetto delle norme di legge, si impegna ad adottare tutti gli strumenti necessari e/o opportuni per dare piena trasparenza ad ogni eventuale situazione di conflitto di interesse, intervenendo anche con adeguate misure preventive.

### **6.1.2 Informazione e dialogo**

Le società del Gruppo assicurano la piena trasparenza delle scelte effettuate e assumono quale proprio obiettivo quello di mantenere e sviluppare un dialogo costruttivo con i soci. Pertanto, nel rispetto delle norme di legge, in sede assembleare ed in coerenza alle procedure eventualmente definite, forniscono tempestivamente e contemporaneamente ai soci tutte le informazioni utili per consentirgli di conoscere e comprendere le strategie aziendali e l'andamento della gestione, in modo da consentirgli di assumere decisioni (anche di investimento) informate e consapevoli. In particolare, il Gruppo garantisce la correttezza, la chiarezza e la parità di accesso alle informazioni nel rispetto dei vincoli di legge, anche conseguenti alla quotazione della Capogruppo. A quest'ultimo riguardo, l'informativa agli investitori e agli analisti finanziari si caratterizza per esaustività, correttezza, tempestività e simmetria.

Le società del Gruppo si impegnano a garantire il fondamentale diritto di ciascun socio di ottenere chiarimenti, nel rispetto delle norme di legge ed in sede assembleare, sui diversi argomenti attinenti all'attività del Gruppo e di esprimere la propria opinione.

### **6.1.3 Informazioni privilegiate**

BolognaFiere S.p.A. ha adottato un'apposita procedura per la gestione e diffusione delle informazioni privilegiate riguardanti la Società e le società del Gruppo al fine di assicurare che la loro comunicazione all'esterno avvenga tempestivamente ed in forma adeguata, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità.

La Società ha altresì istituito e tiene regolarmente aggiornato un registro in cui risultano iscritte le persone che hanno accesso a informazioni privilegiate in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte per conto della Società o di altre società del Gruppo.

Tali strumenti hanno la finalità, tra l'altro, di sensibilizzare i soggetti iscritti sulla natura privilegiata delle informazioni cui hanno accesso, agevolando al contempo lo svolgimento delle attività di controllo da parte dell'Autorità di vigilanza sul rispetto delle norme previste a tutela dell'integrità dei mercati.

## **6.2 Rapporti con il personale**

### **6.2.1 Condotta corretta e trasparente**

Gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti nonché i Collaboratori, i Consulenti e i *Partner* che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano per le società del Gruppo, devono osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della propria funzione o attività, contribuendo così all'efficacia del sistema di controllo interno, a tutela del valore del Gruppo. Nel rispetto delle norme di legge, tali soggetti devono mantenere un comportamento improntato alla massima disponibilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo, della società di revisione e delle Autorità di vigilanza.

### **6.2.2 Selezione e gestione del personale**

Il Gruppo riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

Nelle fasi di selezione, assunzione e avanzamento di carriera del personale, le società del Gruppo effettuano valutazioni esclusivamente sulla base della corrispondenza tra profili attesi e profili offerti e di considerazioni di merito trasparenti e verificabili, in coerenza con le procedure eventualmente definite. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale dei Dipendenti.

Il Gruppo, nell'ambito dei processi di selezione del personale, non compie alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata su ragioni di carattere sindacale, politico, religioso, razziale, di lingua o di sesso.

Inoltre, ciascuna società del Gruppo si impegna a non favorire in alcun modo candidati segnalati da soggetti terzi, soggetti legati a Esponenti Aziendali o Dipendenti delle società, ed in particolar modo facenti parte delle Pubbliche Amministrazioni.

### **6.2.3 Costituzione del rapporto di lavoro**

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; il Gruppo non tollera alcuna forma di lavoro irregolare.

Al momento della costituzione del rapporto di lavoro, ogni Dipendente riceve accurate informazioni relativamente a:

- caratteristiche della funzione e mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo applicabile;
- reperimento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001.

Tali informazioni sono presentate al Dipendente in modo che l'accettazione dell'impiego sia basata su una effettiva comprensione delle stesse.

### **6.2.4 Valorizzazione e formazione del personale**

I Responsabili impiegano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura per favorire lo sviluppo e la crescita dei Dipendenti.

Ogni Responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei Dipendenti richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro. Il Gruppo non ammette alcuna forma di abuso di posizioni di autorità, intendendosi per tale qualsiasi atto nei confronti del proprio Responsabile che comporti favori personali o comportamenti che violino il presente Codice.

Le società del Gruppo provvedono ad organizzare corsi di formazione periodici del personale ai quali devono partecipare obbligatoriamente tutti i Dipendenti selezionati. Tali corsi sono finalizzati a fornire ai Dipendenti, tra l'altro, corrette e dettagliate informazioni sulle aree considerate sensibili quali, *in primis*, la sicurezza sul lavoro (gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, prevenzione degli incendi, uso dei videoterminali e di altre apparecchiature elettroniche, ecc.).

### **6.2.5 Obblighi**

Le società del Gruppo considerano una componente essenziale del rapporto fiduciario con i propri Esponenti Aziendali, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e *Partner* la conoscenza ed applicazione delle discipline regolanti specificatamente la propria attività ed il rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, oltre che delle disposizioni contenute nel Codice o dallo stesso richiamate.

Ciascuno, nell'ambito del proprio ruolo, è impegnato a:

1. favorire un ambiente di lavoro privo di pregiudizi, nel rispetto della personalità dei lavoratori, collaborando per mantenere e sviluppare un clima interno rispettoso della dignità di ciascuno;
2. rispettare i diritti e le libertà delle persone e i principi fondamentali che affermano la pari dignità sociale senza discriminazioni per ragioni di nazionalità, lingua, sesso, razza, credo religioso, appartenenza politica e sindacale, condizioni fisiche o psichiche;
3. comportarsi con lealtà, correttezza e rispetto, ferma restando la diversità dei ruoli e delle funzioni aziendali;

4. esercitare le attività connesse alla propria posizione aziendale con obiettività ed equilibrio ponendo attenzione alle possibilità di crescita professionale dei propri collaboratori e al miglioramento delle condizioni di lavoro;
5. assolvere ai propri compiti con spirito collaborativo, senso di responsabilità, e con l'efficienza e diligenza richiesta dalle mansioni svolte.

#### **6.2.6 Utilizzo delle risorse e dei beni aziendali - Tutela del patrimonio aziendale e rispetto della policy informatica**

Ciascun Esponente Aziendale, Dipendente, Collaboratore, Consulente o *Partner* è tenuto alla protezione e alla conservazione delle risorse e dei beni aziendali, materiali e immateriali, che ha in affidamento per l'espletamento dei propri compiti, nonché al loro utilizzo in modo proprio e conforme ai fini aziendali.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche aziendali, ogni Esponente Aziendale, Dipendente, Collaboratore, Consulente o *Partner* che ne venga dotato è tenuto ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici.

Ciascun Esponente Aziendale, Dipendente, Collaboratore, Consulente o *Partner* è tenuto a non comunicare *password* o codici di accesso di cui lo stesso sia in possesso a qualunque titolo in virtù del rapporto in essere con le società del Gruppo ed è inoltre tenuto a non effettuare accessi non autorizzati a sistemi informatici altrui e a non porre in essere comportamenti diretti in alcun modo a distruggere o danneggiare sistemi informatici o informazioni. È comunque tenuto, in generale, a rispettare i principi di correttezza, integrità, appropriatezza e riservatezza nell'utilizzo delle applicazioni informatiche in ossequio alla *policy* adottata da ciascuna società in materia. Pertanto, dovranno essere evitati tutti i comportamenti che possano in qualsiasi modo, anche solo potenzialmente, integrare violazioni di quanto previsto dalla suddetta *policy* e dalla normativa applicabile.

#### **6.2.7 Sicurezza dei lavoratori e Ambiente**

Ciascuna società del Gruppo si impegna a diffondere e consolidare un'adeguata cultura della sicurezza, considerando la tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente di pari dignità rispetto alle altre attività aziendali. Tutti gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti nonché i Collaboratori, i Consulenti e i *Partner* che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano per le società del Gruppo sono tenuti, nell'ambito delle proprie attività, a tenere in debita considerazione anche gli aspetti della sicurezza e della tutela dell'ambiente.

Tutti i Dipendenti sono coinvolti e quindi chiamati a rendersi parte attiva per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro e per preservare l'ambiente.

I Dipendenti, ciascuno nell'ambito delle proprie mansioni, prendono parte al processo di individuazione e prevenzione dei rischi e si preoccupano della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi. L'ambiente di lavoro deve essere adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale.

Obiettivi primari del Gruppo sono quindi la salute dei Dipendenti, nonché dei Collaboratori, dei Consulenti, dei *Partner*, dei Clienti e, più in generale, delle comunità interessate dalle proprie attività, oltre che la riduzione dell'impatto ambientale anche al fine di preservare l'ambiente in cui le società operano.

Le attività del Gruppo devono essere condotte nel pieno rispetto della normativa vigente e delle direttive aziendali in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori, sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente.

Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente alla tutela ambientale, deve essere un costante punto di riferimento nella gestione operativa degli obiettivi aziendali.

In tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ciascuna società del Gruppo ispira la propria attività ai seguenti principi:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione con l'obiettivo di costruire un sistema coerente di gestione della stessa che integri la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

I suddetti principi devono essere rispettati dalle società del Gruppo, in particolare, nel contesto dell'implementazione delle misure necessarie ai fini della protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, ivi incluse le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione.

Ciascun Esponente Aziendale, Dipendente, Collaboratore, Consulente o *Partner* che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operi per le società del Gruppo deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

### **6.2.8 Efficacia esterna del Codice**

Chiunque, agendo in nome o per conto di una società del Gruppo, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la Società intenda intraprendere relazioni commerciali o sia tenuta ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:

- informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi del Codice nello svolgimento delle loro attività;
- adottare le iniziative necessarie in caso di rifiuto da parte di tali soggetti terzi di adeguarsi al Codice o in caso di mancata o parziale esecuzione dell'impegno assunto di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.

### **6.2.9 Conflitto di interessi**

Devono essere evitate attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti, anche potenziali, con gli interessi delle singole società del Gruppo o che potrebbero pregiudicare una capacità o autonomia decisionale coerente con gli obiettivi aziendali.

In particolare, si deve:

- evitare che interessi personali o di terzi possano generare conflitti di interesse con quelli delle società del Gruppo;
- non perseguire, nell'espletamento della propria attività lavorativa, interessi personali o di terzi in conflitto con quelli delle società del Gruppo;
- non utilizzare, a proprio beneficio o a beneficio di terzi, in modo diretto o indiretto, opportunità di *business* destinate alle società del Gruppo;
- non porre in essere comportamenti che possano avvantaggiare aziende concorrenti;

- non utilizzare informazioni ricevute in occasione dello svolgimento delle proprie funzioni aziendali per acquisire vantaggi personali, in modo diretto o indiretto, ed evitarne ogni uso improprio e/o non autorizzato;
- verificare che ciascuna società del Gruppo sia sempre rappresentata, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da eventuali Consulenti o soggetti terzi che non siano e/o possano trovarsi, nell'esercizio dei compiti loro attribuiti, in situazioni di conflitto di interesse.

Nell'ipotesi in cui siano individuate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, sia interne sia esterne all'attività aziendale, ciascun soggetto coinvolto è tenuto ad astenersi dal porre in essere la condotta in conflitto dandone tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza o, qualora non nominato, all'organo amministrativo, al quale compete la valutazione circa la sussistenza, caso per caso, di eventuali incompatibilità o situazioni di pregiudizio.

#### **6.2.10 Pratiche concorrenziali**

Per il Gruppo è di primaria importanza che il mercato sia basato su una concorrenza corretta e leale. Le società del Gruppo sono impegnate ad osservare scrupolosamente le leggi in materia e a collaborare con le autorità regolatrici del mercato.

Eventuali forme di collaborazione con concorrenti del Gruppo relativamente a prezzi, *marketing*, elenchi e sviluppo di prodotti e servizi, aree e obiettivi di vendita, studi di mercato e informazioni di proprietà esclusiva del Gruppo o, comunque, di carattere confidenziale, possono costituire atto illecito e fonte di responsabilità per il Gruppo ai sensi della disciplina concorrenziale vigente. È pertanto proibito a Esponenti Aziendali, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e *Partner* instaurare con i concorrenti, effettivi o potenziali, rapporti non preventivamente approvati dalla società del Gruppo interessata dalla pratica concorrenziale.

Le società del Gruppo non pongono in essere comportamenti illeciti, o comunque sleali, allo scopo di impossessarsi di segreti commerciali, elenchi fornitori o informazioni relative alle infrastrutture o ad altri aspetti dell'attività economica di terzi. Le società del Gruppo, inoltre, non assumono Dipendenti né instaurano rapporti con Collaboratori, Consulenti e *Partner* provenienti da società concorrenti al fine di ottenere informazioni di carattere confidenziale, né inducono il personale o i clienti delle società concorrenti a rivelare informazioni che essi non possono divulgare.

#### **6.2.11 Regalie e benefici**

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Gruppo. Tale regola - che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a *partner* commerciali è consuetudine - concerne sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio. Le società del Gruppo si astengono da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici, se noti, delle aziende o degli enti con cui intrattengono rapporti.

In ogni caso, l'offerta di regali da parte delle società del Gruppo deve avvenire conformemente alle procedure aziendali eventualmente adottate in materia.

#### **6.2.12 Trasparenza in ogni operazione e attività**

Ogni operazione e/o attività deve essere lecita, autorizzata, coerente, documentata e verificabile sulla base del principio di tracciabilità e, comunque, conforme alle procedure aziendali eventualmente adottate, a tutela degli interessi delle singole società e del Gruppo.

Le procedure aziendali devono consentire l'effettuazione dei necessari controlli sulle operazioni, sui processi autorizzativi e sull'esecuzione delle operazioni medesime.

### **6.2.13 Trasparenza della contabilità**

Le informazioni che confluiscono nei *report* periodici e nella contabilità, sia generale che analitica, devono rispondere ai principi di trasparenza, correttezza, completezza e accuratezza. A tal proposito ciascuno è tenuto, per quanto di propria competenza, a collaborare alla rappresentazione corretta e veritiera delle attività aziendali.

Chiunque venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze delle informazioni e della documentazione è tenuto a riferire tali situazioni agli organi preposti alla verifica tramite il proprio Responsabile, se Dipendente, ovvero il proprio referente aziendale, se Collaboratore, Consulente, Partner o comunque soggetto terzo.

Le informazioni, i documenti, i dati e il *know how* possono essere acquisiti, usati o comunicati solo dalle persone autorizzate in relazione alla funzione ricoperta all'interno delle società del Gruppo o da persone all'uopo specificamente incaricate.

Il Gruppo agisce nel pieno rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente in relazione ai dati contabili delle società, con particolare riguardo alla trasparenza, alla completezza e alla veridicità delle informazioni contenute nei libri contabili.

Gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti o i *Partner* coinvolti nelle attività di formazione del bilancio sono tenuti al rispetto delle norme, anche regolamentari, inerenti alla veridicità e chiarezza dei dati e delle valutazioni.

I medesimi soggetti sono inoltre tenuti a prestare la massima e pronta collaborazione a tutti gli organismi di controllo che legittimamente chiedano loro informazioni e documentazione circa l'amministrazione delle società del Gruppo, ferme restando le opportune esigenze di riservatezza.

### **6.2.14 Sistema di controllo interno**

Il sistema di controllo interno è costituito dall'insieme degli strumenti e delle procedure necessarie a indirizzare, gestire e verificare le attività di ciascuna società del Gruppo.

Il sistema di controllo interno di ciascuna società del Gruppo mira a garantire il rispetto delle leggi, delle procedure interne, delle strategie e delle politiche aziendali, il conseguimento degli obiettivi prefissati, la tutela del patrimonio materiale e immateriale, la gestione aziendale secondo criteri di efficacia e di efficienza, nonché l'attendibilità delle informazioni contabili e gestionali verso l'interno e l'esterno di ciascuna società.

A tal fine ogni operazione e transazione, debitamente autorizzata e registrata, è verificabile, con il supporto di adeguata documentazione, con riferimento all'intero processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Tale supporto documentale deve garantire la possibilità di procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni a fondamento dell'operazione e all'individuazione dei soggetti che abbiano autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione.

La responsabilità del buon funzionamento del sistema di controllo interno ricade su ciascun Dipendente nell'ambito delle funzioni svolte.

Ciascun Dipendente è tenuto ad informare con tempestività il proprio Responsabile dell'insorgenza di dinamiche che possano interferire sulla gestione dell'attività lavorativa in conformità con gli strumenti e le procedure del sistema di controllo interno.

L'efficacia e la funzionalità del sistema di controllo interno sono garantite dalle attività di vigilanza e controllo assegnate e svolte dalle funzioni aziendali competenti.

### **6.3 Rapporti con Clienti, istituti finanziari e investitori**

#### **6.3.1 Qualità, sicurezza, efficacia**

L'attenzione al Cliente è perseguita con competenza, professionalità, cortesia, trasparenza, correttezza ed imparzialità, nella consapevolezza che è fondamentale garantire la soddisfazione delle aspettative e consolidare la fiducia nel Gruppo.

L'eccellenza dei prodotti e dei servizi offerti e la disponibilità a fornire informazioni accurate, complete e veritiere e una risposta immediata e qualificata alle richieste, costituiscono gli elementi caratterizzanti del rapporto delle società del Gruppo con la clientela.

Le società del Gruppo si impegnano alla piena applicazione dei principi e dei comportamenti contenuti nel presente Codice e richiedono analogo rispetto degli stessi da parte dei Clienti.

#### **6.3.2 Istituti finanziari**

Il Gruppo intrattiene con gli istituti finanziari rapporti fondati sui principi di correttezza e trasparenza, nell'ottica della creazione di valore per il Gruppo, i suoi soci e tutti gli *stakeholders*. A tal fine, tra i criteri di selezione degli istituti finanziari rientra anche l'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

### **6.4 Rapporti con i fornitori di beni e servizi**

#### **6.4.1 Rapporti di collaborazione con i fornitori**

Con l'obiettivo di perseguire lo sviluppo del *business*, le relazioni commerciali con i fornitori si svolgono nel rispetto dei principi di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse e richiedendo l'adeguamento da parte dei fornitori a elevati standard di qualità nella fornitura di prodotti e servizi.

La coerenza delle società del Gruppo con la propria identità etica e sociale comporta l'osservanza da parte di ogni fornitore, tramite sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, dei principi e dei comportamenti contenuti nel presente Codice.

#### **6.4.2 Obiettiva valutazione**

La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza ed economicità.

In particolare, le procedure di selezione dei fornitori delle società del Gruppo - basate su parametri oggettivi e verificabili - prendono in considerazione, tra gli altri, la convenienza economica, la capacità tecnica, l'affidabilità, la qualità dei materiali, la rispondenza del fornitore alle procedure di qualità eventualmente adottate, nonché la solidità professionale. In ogni caso, è fatto obbligo alle funzioni preposte di assicurare - ove possibile - pari opportunità alle aziende fornitrici in possesso dei requisiti richiesti.

Nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, le società del Gruppo sono tenute a monitorare periodicamente la permanenza in capo ai fornitori dei suddetti requisiti.

Nei rapporti con i fornitori i Destinatari del presente Codice non possono accettare compensi, omaggi o trattamenti di favore che non rispettino le condizioni di cui al presente Codice.

A tal proposito, i Destinatari del presente Codice sono tenuti ad informare i propri Responsabili e/o la società del Gruppo di appartenenza delle eventuali offerte e/o promesse ricevute in tal senso.

Analogamente, alle società del Gruppo è fatto divieto di offrire o riservare ai fornitori omaggi o trattamenti di favore che non rispettino le condizioni di cui al presente Codice.



### **6.4.3 Partner**

Il Gruppo, per fronteggiare la crescente complessità del *business*, promuove iniziative, come *joint ventures* o acquisizioni di partecipazioni in società terze, congiuntamente a *Partner* in affari, che vengono scelti, *in primis*, sulla base della relativa reputazione e affidabilità, nonché adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

I rapporti con i *Partner* sono basati su accordi trasparenti e su un dialogo costruttivo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi comuni, in coerenza con i principi del presente Codice e con gli indirizzi degli organi amministrativi di ciascuna società del Gruppo.

## **6.5 Rapporti con la pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria**

### **6.5.1 Correttezza ed onestà**

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria sono ispirati ai principi di correttezza, imparzialità, trasparenza ed indipendenza e sono di esclusiva competenza delle funzioni aziendali preposte e dei soggetti a ciò formalmente incaricati.

Nel contesto dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o l'Autorità Giudiziaria, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di trattative, richieste o rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione o l'Autorità Giudiziaria, italiana o straniera, sono assolutamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o eseguiti, direttamente o per il tramite di terzi, a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti (sia italiani che di altri Paesi) finalizzati ad indurre il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio a vantaggio di una o più società del Gruppo.

Inoltre, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi, doni e/o altre utilità;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione delle parti.

Tali prescrizioni non possono essere eluse tramite forme indirette di illecite contribuzioni.

Qualora un Esponente Aziendale, Dipendente, Collaboratore, Consulente o *Partner* di una delle società del Gruppo riceva richieste esplicite o implicite di vantaggi (patrimoniali o non patrimoniali) provenienti da Pubbliche Amministrazione o comunque da soggetti che agiscono per conto di esse, deve informare immediatamente il proprio Responsabile e/o la società del Gruppo di appartenenza.

### **6.5.2 Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione**

Fermo restando quanto disposto nel presente Codice, l'assunzione di ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano intrattenuto rapporti con società del Gruppo, di loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle *policy* interne di selezione del personale.

Anche la definizione di altri rapporti di collaborazione con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, o con loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle *policy* aziendali.



### **6.5.3 Finanziamenti, sovvenzioni ed erogazioni pubbliche**

Contributi, sovvenzioni e finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

Analogamente, in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, i Destinatari del presente Codice sono tenuti ad operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le Pubbliche Amministrazioni ad operare indebitamente in favore del Gruppo.

Costituisce altresì comportamento illecito il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici o raggiri, volti a ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico.

### **6.5.4 Rapporti con le Autorità di vigilanza**

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o Autorità di vigilanza in relazione alla normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività.

I Destinatari del presente Codice si impegnano altresì affinché, nell'ambito delle istruttorie intercorrenti con Istituzioni e/o Autorità di Vigilanza, non siano presentate istanze o richieste contenenti dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero di ottenere indebitamente concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità nell'ambito delle rispettive funzioni di vigilanza, fornendo - ove richiesto - piena collaborazione ed evitando comportamenti di tipo ostruzionistico.

## **6.6 Rapporti con le forze politiche e associazioni portatrici di interessi e Rapporti con i rappresentanti delle forze politiche ed associazioni**

Fatte salve le prerogative previste dalle prescrizioni di legge e di contratto vigenti, ciascun Destinatario del presente Codice è reso consapevole che l'eventuale coinvolgimento in attività politiche o sindacali avviene su base personale, ed in conformità alla normativa applicabile.

Le società del Gruppo intrattengono relazioni con associazioni di categoria, sindacati, organizzazioni ambientaliste e associazioni affini, con l'obiettivo di sviluppare le proprie attività, di stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità e di presentare le proprie posizioni. La presentazione di posizioni del Gruppo con specifiche forze politiche e/o associazioni deve avvenire con il consenso del vertice o delle funzioni preposte.

### **6.6.1 Contributi e sovvenzioni**

Le società del Gruppo sono disponibili a fornire contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto delle procedure eventualmente definite, dandone adeguata pubblicità, per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi di legge e che promuovano i valori cui si ispira il presente Codice.

Le sponsorizzazioni possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, culturale, sportivo e artistico e possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per il Gruppo.

### **6.6.2 Organi di informazione e altre organizzazioni**

Ferme restando le esigenze di riservatezza imposte dalla natura delle funzioni svolte e quelle discendenti dalla quotazione della Capogruppo (v. par. 6.1.3), le informazioni e le comunicazioni indirizzate agli organi di informazione devono essere corrette, chiare e veritiere.

La partecipazione delle funzioni aziendali preposte ai rapporti con gli organi di informazione, in nome o in rappresentanza delle società del Gruppo, ad eventi, comitati, associazioni o Enti di qualsiasi tipo, siano essi scientifici, culturali o di categoria, deve avvenire nel rispetto degli interessi e dell'immagine del Gruppo.

## **7. Modalità di applicazione**

### **7.1 Diffusione e formazione**

Ciascuna società del Gruppo si impegna a diffondere il presente Codice, nonché ogni relativa variazione e revisione, con mezzi adeguati ed appropriati, portando lo stesso a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati alla missione aziendale anche mediante apposite attività di formazione.

A tale scopo, le società del Gruppo adottano un adeguato programma di diffusione del Codice rivolto a tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti nell'attività aziendale al fine di sensibilizzarli sulle problematiche relative alla gestione eticamente orientata dell'attività sociale. Inoltre, il Codice è portato a conoscenza degli altri *stakeholder* mediante apposite attività di comunicazione.

### **7.2 Violazioni e sanzioni**

In caso di violazioni del Codice, ciascuna società del Gruppo adotta, nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali, e compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente e dai contratti di lavoro, adeguati provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dal sistema disciplinare eventualmente adottato, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle violazioni medesime.

L'inosservanza delle norme del Codice Etico da parte di Esponenti Aziendali può comportare l'adozione, da parte degli organi sociali competenti, delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

Le violazioni delle norme del Codice da parte dei Dipendenti costituiscono un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare. Le violazioni commesse da soggetti terzi saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi contratti, salvo più rilevanti violazioni di legge.

### **7.3 Segnalazioni**

I Destinatari del presente Codice hanno l'obbligo di segnalare, in conformità a quanto previsto dalla "Procedura di gestione delle segnalazioni - *Whistleblowing*", eventuali comportamenti posti in essere in violazione o sospetta violazione del presente Codice.

## **8. Disposizioni finali**

### **8.1 Modifiche al Codice**

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

Il presente Codice è oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere S.p.A., anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Con analogo *modus operandi* agiscono le altre società del Gruppo.